



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

1240-2.12.
REGOLAMENTO UNIVERSALE


DA OSSERVARSI

DA' CORRIERI, PROCACCI,
POSTIERI, VETTURINI ec.

P U B B L I C A T O

SOTTO DI XVI. GIUGNO MDCCXLVI.

Tuscani [?] [?]
- [?] - [?]



IN FIRENZE, L'ANNO MDCCXLVI.
NELLA STAMPERIA IMPERIALE.

James E. Smith

James E. Smith

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1215 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

FRANCESCO

PER LA GRAZIA DI DIO
IMPERATORE DE' ROMANI
SEMPRE AUGUSTO

RE DI GERMANIA E DI GERUSALEMME,
DUCA DI LORENA E DI BAR, GRAN-
DUCA DI TOSCANA ec.

E Per S. M. I. gl' Illustrissimi Signorì Auditori della Camera Granducale in esecuzione de' supremi Comandi della M. S. I. pervenuti alla predetta Camera Granducale con Motuproprio del Consiglio di Finanze, fanno pubblicamente bandire, e notificare, come la prefata M. S. I. si è degnata di comandare l'osservanza delle infrastrate Disposizioni contenute nel Motuproprio suddetto, spedito sotto de' 14. Maggio 1746. e riposto originalmente in Filza N. 27. del seguente tenore.



Vendo il Consiglio di Finanze considerate le Leggi in diversi tempi emanate sopra le Poste, e Procacci, e quelle specialmente, che sono state pubblicate sotto li 20. Ottobre 1647. 26. Settembre 1648. 6. Agosto 1671. 1699. 29. Novembre 1704. e 4. Settembre 1728. per facilitare l'osservanza delle dette Leggi, e togliere la confusione, che dalla molteplicità di esse può nascere, ordina, e vuole, che in avvenire siano inviolabilmente osservate le seguenti Disposizioni, e Regolamenti.

I. Sarà proibito a tutti i Condottieri, Carrozzieri, Vetturini, e Pedoni, ed altri, che non dipendino dall' Ufficio Generale della Posta, il poter portare in modo alcuno, nè Oro, nè Argento, nè Cassette, nè Fagotti da libbre ottanta a basso, siccome portare Balle, o Casse, o Fagotti minori del suddetto peso per i luoghi ove è stabilita la condotta de' Procacci, che sono stati finora, e sono sotto la dipendenza dell' Ufficio Generale della Posta, onde resti loro proibito, come espressamente si proibisce di portare detti Fagotti, o Cassette minori di libbre ottanta, tanto separatamente da se, quanto unitamente più di

A 2

essi

4
essi in una Balla sola, o Cassa per i luoghi ove è già stabilita la Condotta di quei Procacci, che dependono dall'Ufizio Generale della Posta, sotto pena per ciascuna volta di scudi cinquanta d'oro, e di due tratti di fune, eccetto il caso di urgente bisogno, in cui sarà lecito a i Conduttori, o altri per non potere aspettare da una Domenica all'altra, in cui camminano i Procacci di caricare, e spedire Fagotti, e ogni altra cosa anche minore delle libbre ottanta con precedente licenza dell'Appaltatore Generale, e suoi Ministri, a riserva però de' giorni di Venerdì, Sabato, e Domenica totalmente riservati a detti Procacci.

II. Intendendosi ciò delle Robe, e Cassette, che si levano, e spediscono di Firenze, e non di quelle, che d'altronde vengono mandate, per doverli di qui far passare altrove per via di condotta, o per passo.

III. Nemmeno potranno i suddetti Carrozzieri, ed altri come sopra che vengono da luoghi ove siano Procacci dipendenti però dall'Ufizio Generale della Posta, portare lettere sigillate, per dispensarle, e solamente a i Mercanti sarà permesso di spedire Pedoni colle sole lettere loro sigillate sotto la suddetta pena, quando portassero lettere d'altri.

IV. Si proibisce in oltre a tutti gli Osti, Vetturini, ed altre Persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che non dipendono dall'Ufizio della Posta il condurre come si fa da i Procacci Passeggieri a spese per la condotta solita farsi da i Procacci suddetti, sotto la pena di scudi cinque d'oro per ciascuno, e ciascheduna volta, e l'arbitrio rigoroso di chi dovrà giudicare, proibendo sotto la medesima pena a tutti gli Osti di questo Stato di poter ricevere, alloggiare, e dar da mangiare, e da bere a qualunque persona, che fosse condotta a spese de' Vetturini suddetti; dichiarando in oltre, che siccome si tratta di cosa difficile a provarsi, così si rimette, all'arbitrio del Giudice l'esigere, ed ammettere, secondo la varietà de' casi, e la qualità degli amminicoli il detto di uno, o più testimonj.

V. Non farà lecito ad alcun Procaccia di danneggiare in modo alcuno i viaggi degli altri Procacci, ma dovrà ciascheduno di loro condurre robe, e Passeggieri per i luoghi de' loro viaggi solamente, e questi levare in quella settimana solamente, che devono partire, senza impedire in modo alcuno, nè apportare danno a i viaggi de' Procacci degli altri luoghi, e dell'altre settimane, intendendosi non solamente delle robe, e Passeggieri di qui per fuori, quanto di quelli di fuori per qui, alla pena mancando di scudi trenta d'oro per ciascuno, e ciascuna volta.

VI. Si vuole in oltre, che non sia permesso a i Procacci suddetti il godimento della loro carica, se non anderanno in persona a fare i rispettivi loro viaggi, eccetto il caso di necessità, nel quale si farà lecito di man-

mandare un Sostituto, approvato però dall' Ufizio Generale della Posta col previo consenso dell' Appaltatore Generale.

VII. Tutti i Procacci dipendenti, come sopra dall' Ufizio Generale della Posta, compresi quelli di Lucca, Perugia, ed Ancona, saranno tenuti portare all' Ufizio Generale della Posta le lettere che portano ne' loro viaggi nel modo, e forma finora praticata, sotto pena dell' indignazione di S. M. I. in caso di trasgressione.

VIII. Non farà lecito ad alcuna Persona di portare il segno di Corriere colle Armi di S. M. I. se non a i Corrieri dell' I. M. S. o a quelli, che per servizio della medesima saranno spediti dal Soprantendente delle Poste, e che ne averanno Patente. E se alcun Corriere fosse per tal causa catturato, dovrà subito da quel Giudice darfene avviso al Soprantendente suddetto, ed allegando il medesimo di aver perduta la Patente, potrà in caso di probabilità essere rilasciato dal Giudice con mallevadore.

IX. I Corrieri ch' entrano in Firenze, e altre Città dello Stato, Ordinarij, o Straordinarij, che vengono per la Posta, o mezza Posta, dovranno presentarsi all' Ufizio Generale della medesima, o a' suoi Ministri, con notificarli d' onde venghino, e dove passino sotto le infra-scritte pene in caso di trasgressione, nelle quali s' intenderanno incorsi ciascuna volta anche i Postieri, e Postiglioni che non gli condurranno direttamente all' Ufizio della Posta, come son tenuti, eccetto il caso, che alcuno di detti Corrieri avesse ordine, e bisogno di portarsi addirittura al Palazzo, di dove dovrà però subito spedito andare alla Posta, e dovrà il Postiglione condurvelo nel modo suddetto, e venendo per la posta, o mezza posta qualsivoglia altra Persona, dovranno parimente i medesimi Postiglioni, che l' accompagnano dopo di averla scaricata dove li piacerà, andare direttamente all' Ufizio suddetto a darne conto.

X. Nessuna persona di qualsivoglia grado, e condizione possa spedire Corrieri in posta, a mezza posta, Ordinarij, nè Straordinarij con dispacci, o senza, se non ne abbia prima ottenuta dal Soprantendente delle Poste, o suoi Ministri la permissione, ed in tal caso dovrà valersi de' cavalli de' Postieri solamente.

XI. I Postieri di Firenze, o delle altre Città dello Stato non potranno mettere a cavallo Corrieri, nè altra Persona di qualsivoglia sorte per la posta senza licenza del sopraddetto Soprantendente delle Poste, o suoi Ministri, e nessun' altro Postiere potrà mettere a cavallo per la mezza posta, o staffetta doppia Corrieri, o qualsivoglia altra Persona senza patente in scritto del Soprantendente medesimo, o suoi Ministri, dovendo questa sorte di spedizione aver luogo solamente per servizio di S. M. I., nemmeno potrà verun Postiere fuori della Città mettere a Cavallo per la posta alcun Corriere, o altra persona, che da lui capitasse per la vettura, quan-

do questa volti le spalle alla Città dominante, siccome non potrà neppure mettere a cavallo per la vettura alcun Corriere, che gli capitasse per la posta senza legittima causa, nel caso della quale dovrà però subito darne conto alla Posta di quella Città, verso la quale il Corriere che avrà preso la vettura s'incamminasse.

XII. Nessun Postiere potrà dar cavalli da sella, o da calesse per cambiatura, se non a quei Passeggieri, che capitassero alla sua posta parimente per cambiatura.

XIII. Quei Corrieri, e Passeggieri, che capitassero in Firenze, o in altre Città dello Stato su i cavalli, o ne' calessi de' Postieri per cambiatura, non potranno per passare in altri luoghi lasciare la posta, e pigliare la vettura, ma dovranno continuare il loro viaggio per cambiatura con i cavalli de' Postieri, quando però non stessero fermi in Firenze, o in altre delle dette Città per ore ventiquattro continue, nel qual caso sarà permesso di proseguire il loro viaggio nel modo, che tornerà loro più comodo.

XIV. Nessuna Persona potrà tanto per venire, quanto per partire dalla Città di Firenze dare, o prestare Cavalli per mezza posta, o sia per cambiatura in calesse, se non i Postieri, e questi ancora dovranno mutare, e far mutare i suddetti cavalli posta per posta, salvo il caso di legittimo impedimento, cioè quello, in cui il Postiere, che dovrebbe mutare non avesse cavalli da farne la muta, ed allora dovrà il medesimo Postiere farne fede al Vetturino trapassante per sua giustificazione. E i Postieri, o Postiglioni, che trapasseranno senza mutare i cavalli, dovranno pagare la corsa a i Postieri trapassati.

XV. Nell'istessa disposizione di cambiare posta per posta debbono essere compresi ancora quelli, che vengono, o partono di Firenze a cavallo per cambiatura.

XVI. E perchè l'esperienza dimostra, che tali Vetturini, o Prestacavalli sebbene accomodino a i Passeggieri per mezza Posta, o sia per cambiatura le loro Bestie, dicono dipoi d'averle prestate per la vettura ordinaria, e vanno a cambiarle alla seconda, o terza posta lontano dalla Città, e così defraudano quei Postieri, che restano di mezzo, facendoli perdere quelle corse, che sarebbero loro dovute. Si dispone, che quando i Vetturini, o Prestacavalli accomoderanno le loro Bestie, e colle medesime Bestie, o Calessi vorranno senza mutarle tirare avanti il loro viaggio fino a Bologna, per esempio, o a Siena; In tal caso non dovranno pagare cosa alcuna a' primi Postieri, che sono fuori di Firenze, cioè per la via di Bologna a quello dell' Uccellatojo, e per la via di Siena a quello di San Casciano, ma se vorranno barattare le loro Bestie alla seconda, terza, o altra Posta, o in altri luoghi anche fuori delle Poste prima di arrivare a Bologna, o a Siena rispettivamente, si dichiara, che i medesimi Vetturini do-

vran-

- vranno pagare le loro debite corse a i suddetti primi Postieri, che avranno prima trapassato senza mutare, sotto pena di scudi venticinque.
- XVII. Sarà parimente lecito a' Vetturini, o Prestacavalli rispetto alle strade, che conducono da Firenze a Pisa, e Livorno, e da Livorno a Pisa, e Firenze accomodare le loro Bestie, e Caleffi, e colle medesime senza mutarle andare a Pisa, e Livorno, e da Pisa a Livorno a Firenze di qualsivoglia sorte, e condizione siano le Persone ch'essi conducono.
- XVIII. Potranno ancora andando a Pisa cambiare, o barattare le loro Bestie per strada, purchè vadino per la vettura, barattino una volta sola, e in uno degl'infra scritti destinati luoghi, e potranno in oltre volendo proseguire il viaggio fino a Livorno per Pisa, ivi cambiare un'altra volta, e non altrove.
- XIX. E riconoscendo quanto sia pregiudiziale a' Postieri, che gli Osti, o Prestacavalli tenghino cavalli per la vettura per le strade, che conducono da Firenze a Pisa, e Livorno, e da Pisa a Livorno, e Firenze, si vuole, che nessuno per dette strade di qualunque mestiere, o condizione possa tenere, e prestare cavalli per la vettura, eccettuato gli Osti di Ponte a Elsa, della Scala, al Pidocchio, o alla Catena, a i quali sarà lecito di poter continuare a tenerli per barattare come sopra le Vetture da Firenze a Pisa, e Livorno. Ed essendo molto difficile il mettere in chiaro le frodi de' Vetturini, ed altri suddetti, si dichiara, che per provare simili trasgressioni, si darà fede all'Accusatore, o al Postiere defraudato con loro giuramento, ed altri amminicoli.
- XX. Si vuole in oltre, che tutti i Postieri dello Stato siano obbligati a portare i dispacci delle Staffette, e mandarli con ogni fedeltà, e diligenza per i loro proprj Postiglioni, e non per altre persone a piedi, e in altro modo, coll'obbligo a i medesimi di segnare nella lista del volo l'ora, in cui li ricevono, e li spediscono, ed a i Postiglioni, che l'hanno portate quello di dovere stare nel consegnare all'altro Postiere a vederle spedire prima che si partino, e non si concede maggiore spazio di ore due per posta, sotto pena di scudi trenta per ciascuna volta, e per ciascuno de' suddetti capi, riguardanti rispettivamente il ministero della Posta, e sue dipendenze, ne i quali le pene non fossero state espressamente dichiarate, alle quali pure faranno i detti Postieri, ed altri come sopra tenuti, ed obbligati per i loro Postiglioni, Garzoni, e Ministri ogni volta, che incorressero in alcuna delle medesime, e che vi fosse concorso l'ordine, ed il consenso, e tolleranza de' loro Padroni.
- XXI. Dovranno in avvenire tutti i Vetturini, e Postiglioni nell'atto che servono in vece del solito distintivo de' sonagli, e delle Armi di S. M. I. essere vestiti di rosso con i paramani gialli, o portare al-

almeno il cornetto da Posta, al quale distintivo ogni persona di qualunque stato, e condizione a cavallo, in calesse, o in qualunque altro modo sarà obbligata di cedere la mano, e dar luogo, perchè i Vetturini, e Postiglioni, che le portano possano passare liberamente.

XXII. Si proibisce a' Vetturini di poter dare, o prestare le loro Bestie, a qualsivoglia persona con guida a Cavallo, mentre i Passeggieri non eccedano il numero di tre persone.

XXIII. Non potranno nemmeno detti Vetturini, nè altri dar cavalli ai Corrieri, Ordinarj, e Straordinarj, nè a qualunque altra persona per la posta, e mezza posta, e sarà ciò riservato a' soli Postieri deputati da S. M. I. siccome non potranno mettere a cavallo per la vettura ordinaria nessun Corriere, dovendo questi valersi de' cavalli de' Postieri, sotto pena di scudi trenta in ciascuno de' suddetti casi, e nel caso di mettere a cavallo i Passeggieri, per guida, sarà lecito a qualsivoglia Postiere far fermare i Garzoni, e Vetturini, che contravvenissero.

XXIV. Potranno però nella Città di Livorno quei Vetturini, che pagano la tassa della mezza piastra prestare le loro Bestie a vettura liberamente, e nel modo, che viene dichiarato nel Capitolo decimo della rinnovazione delle Leggi in materia Vino, Poste, Vetturini ec. nell'anno 1704. con Lettighe, Carrozze, Calesse, e con sella, come torna loro più comodo, e solamente si proibisce loro il prestare per qualunque cagione, e sotto qualsivoglia pretesto cavalli a i Corrieri, Staffette, ed altra qualunque persona, che volesse correre la posta, e questo ancora loro si concede quando il Maestro della Posta di Livorno non avesse cavalli da prestare per l'effetto suddetto, nel qual caso potranno farlo i suddetti Vetturini con precedente licenza però dell'Appaltatore Generale, o suoi Ministri, i quali allora dovranno subito concederla per non fare soprastare alcuno, sotto pena a' suddetti Vetturini di scudi trenta in qualunque caso di trasgressione.

XXV. I Vetturini, Carrozzieri, e Calesanti non sudditi, che verranno a Firenze, non potranno nel tempo, che vi si trattengono fare in modo alcuno vetture per Firenze, o per i luoghi circonvicini del suo Contado, e distretto, sotto pena di scudi venticinque per ciaschedun capo delle sopraddette contravvenzioni, per la qual pena saranno obbligati i Carri, Carrozze, Calesse, Cavalli, ed altro con i quali le medesime seguiranno.

XXVI. Tutti i Corrieri, che si spediranno così di Firenze, come di qualsivoglia altra Città dello Stato, così per servizio di S. M. I. come di ogn' altra persona dovranno indifferentemente pagare alla Cassa della Posta Generale il solito diritto, o carrettaggio.

XXVII. Se a qualunque Corriere, o altra Persona, che vada per posta, o mezza posta fusse concessa la licenza della traversa per, qualsivoglia

- glia luogo, dovranno nondimeno questi pagare le corse per i Postieri, che restano nel diritto cammino in mano di quel Ministro della Posta, d'onde avrà la Patente di tal traversa, senza della quale non potranno i Postieri determinati metterli a cavallo per tali traverse.
- XXVIII.** Qualsivoglia Corriere, o altra Persona, che voglia lasciare la Posta, e pigliare la vettura, sarà obbligata a pagare la corsa a quel Postiere solamente dove lascia di correre, e dove piglia la vettura, salvo però se in Firenze, o in altra Città dello Stato i Corrieri, o altri stessero fermi ventiquattro ore continue, nel qual caso potranno proseguire per vettura senza pagare altre corse.
- XXIX.** Ed affinchè i Postieri, e Procacci sappiano quello li farà permesso di esigere da i Passeggeri, e Mercanti, e sappiano questi quello, che devono pagare, saranno pubblicate le tariffe, che si comanda osservarsi, e che colla presente Legge, dovrà ciascun Postiere tenere affissa alla vista di ognuno, alla pena mancando di scudi sei.
- XXX.** Dovranno in oltre osservarsi le tariffe, che sono già state stampate, così circa il porto delle lettere, come circa il pagamento a i Procacci delle condotte delle Some, Fagotti, Gruppi, ed altro, che portassero da un luogo all' altro.
- XXXI.** Nessun Famiglio, Sbirro, o altro Esecutore potrà sotto qualsivoglia pretesto valersi, o levar cavalli de' Postieri, alla pena mancando di scudi sessanta di oro per ciascheduna volta, dovendo questi servire solamente per la spedizione de' Corrieri, Staffette, ed altro per servizio di S. M. I. e del Pubblico.
- XXXII.** Contro i Procacci, Postieri, Vetturini, e Ministri, che s'impiegano in servizio delle Poste, si potrà fare in avvenire anche senza previa licenza del Soprantendente, o di altri, esecuzioni così personali, come reali, eccetto però sopra i Cavalli, Carrozze, Callessi, altri arnesi, ed attrezzi, che sono necessarj all' esercizio della loro professione.
- XXXIII.** Ed occorrendo, che tutti i sopraddetti Postieri, Corrieri, Vetturini, o altri dipendenti dall' Ufficio della Posta, abbiano alcuna differenza, causa, o lite fra di loro, o con alcun Mercante, o con altra persona per dipendenza del loro esercizio, si ordina, che tali cause, e liti, siano attori, o siano rei, devino essere giudicate nel Tribunale solamente dove sono decise le cause dell' Appaltatore Generale, e non altrove.
- XXXIV.** Ne i casi di contravvenzione a ciascheduno de' capi di sopra disposti, potrà ogni Sbirro, Famiglio, ed Esecutore di giustizia farne l' invenzione, e si dovrà procedere alle pene di sopra enunciate, *etiam ex officio*, e per inquisizione, secondo gli ordini di buona giustizia in casi simili.
- XXXV.** Le pene pecuniarie come sopra imposte dovranno applicarsi per

fo
per la metà alla Cassa dell'Appalto Generale, un quarto a chi giudicherà, le la sentenza sarà data da' Giudici fuori di Firenze, e se sarà data dalla Camera Granducale alla Cancelleria della medesima, e l'altro quarto anche delle pene arbitrarie, all'accusatore, o inventore palese, o segreto, dichiarandosi, che in quelle pene, nelle quali a i querelanti è assegnata qualche partecipazione deyimo essere menate buone a' rei in conto delle partecipazioni le catture, che avessero pagate a i querelanti.

XXXVI. Tutti gli Uffiziali, Rettori, Jusdicenti, ed altri, che amministrano giustizia in qualunque luogo delli Stati di Toscana, dovranno invigilare all'osservanza del presente Bando, e procedere con tutti i rimedj di giustizia contro i trasgressori, con partecipare i Processi a' Tribunali Camerali ne' rispettivi loro Territorj, tra i quali Tribunali, e detti Rettori avrà luogo la prevenzione: e per le cause, e trasgressioni, che seguiranno nella Città di Firenze la cognizione si aspetti privatamente alla Camera Granducale.

XXXVII. Dovranno tutte le sopraddette cose, e ciascheduna di esse inviolabilmente osservarsi, sotto le pene di sopra espresse, o che saranno imposte ad arbitrio del Giudice in quelle trasgressioni, alle quali non è stata espressamente stabilita la pena, non ostante qualsivoglia Legge, Bando, Riforma, Provvisione, Statuto, Privilegio, Decreto, Grazia, Capitolazione, o altro, che disponesse in contrario, perchè a tutte, e a ciascheduna di esse s'intende, che sia espressamente, e specialmente derogato, rimanendo per l'avvenire abolite, ed annullate come se fatte non fossero ec.

Fatto nel Consiglio di Finanze li 14. Maggio 1746.

GINORI

PAGNINI

Pertanto i detti Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale, in pieno adempimento degli Ordini sopraddetti, ordinarono pubblicarsi, e affigersi nelle forme solite il Motuproprio suddetto, e ne comandarono a qualunque Persona l'inviolabile osservanza.

Avvocato Pier Anton Brandi Segretario.

Publicato da me Gaetano Casini pubblico Banditore ne' Luoghi soliti di questa Città di Firenze, questo dì 16. Giugno 1746.

IN-

I N D I C E.

Arbitrio del Giudice nei casi di difficile prova, e quali siano. n. IV.
 Carrozzieri &c. non possono portare lettere sigillate per i luoghi, ove passano i Procacci. III.
 Carrozzieri, Vetturini, e Pedoni &c. non possono portare cassette, involti, ori, argenti &c. di peso minore di libbre 80. ma solo i Procacci. I.
 che ciò s' intenda per dove passano i Procacci. I.
 pena contro i trasgressori -- ivi --
 eccettuati però i casi di bisogno, ne quali si possono portare tutte sorti di robe di qualunque peso, con licenza però dell' Appaltatore, o suoi Ministri - ivi -
 Che s' intenda di quelle robe, che si spediscono di Firenze, e non di quelle, che vengono d' altronde per passo. II.
 Corrieri solamente di S. M. I. e quelli spediti dal Soprantendente della Posta possono portare il segno di Corriere e Arme di S. M. I. VIII.
 Catturati senza il privilegio, se dicono averlo perduto possono rilasciarsi con mallevadore. VIII.
 Corrieri, che entrano in Firenze, o in altra Città dello Stato devono presentarsi all' Uffizio Generale della Posta, o suoi Ministri. IX.
 devono rappresentare donde venghino, e dove vadino, loro pene in caso di trasgressione -- ivi --
 non possono essere spediti da veruna sorta di persona nè Ordinarj, nè Straordinarj senza licenza del Soprantendente della Posta. X.
 spediti da persone private devono servirsi de i Cavalli de' Postieri -- ivi --
 spediti per cambiatura non possono passare altrove se non per Cambiatura, se nel luogo, o Città dove arrivano non si tratterranno ore 24. XIII.
 se si trattengono meno di ore 24. sono tenuti però a pagare la Posta solo dove lasciano di cambiare. XXVII.

sono tenuti andare per la diritta, e solo colla licenza possono andare per la traversa con pagar le poste dovute a i Postieri della diritta. XXVII.
 spediti dallo Stato devono pagare il diritto alla Posta Generale. XXXVI.
 Derogazione di Leggi, e Bandi. XXXVII.
 Esecutori di qualsivoglia sorta possono perquirere in casi di contravvenz. XXXIV.
 Esecuzioni contro i Procacci, e Postieri &c. si potranno fare senza licenza del Soprantendente delle Poste, eccetto sopra i Cavalli, Caleffi, e altro della lor professione. XXXII.
 Famigli, o altri Esecutori non possono sotto qualsivoglia pretesto levar Cavalli dai Postieri. XXXI.
 Giorni destinati a i Procacci per il porto delle robe. I.
 Giudicanti di qualsivoglia luogo devono invigilare all' osservanza del Bando, come, e da qual Tribunale si deva in Firenze. XXXVI.
 Liti, e differenze fra i Postieri, e altri dependenti &c. sieno giudicate nel Tribunale, ove si decidono quelle dell' Appaltatore. XXXIII.
 Mercanti possono spedire per pedoni lettere sigillate, nè quelli possono portarne d' altri, sua pena. III.
 Osti, o Prestacavalli non possono tenere, e prestar Cavalli per le strade, che conducono da Firenze a Pisa, e Livorno. XIX.
 Osti del Ponte a Elsa, della Scala, al Piodocchio, e alla Catena possono continuare a tener Cavalli per barattare per le vetture -- ivi --
 Osti, e Vetturini non dipendenti dalla Posta non possono condurre Passeggieri a spese per la condotta solita farsi da i Procacci, loro pene. IV.
 non possono neppur dar da mangiare, e bere a persone condotte a spese dei Vetturini, loro pena -- ivi --
 Pene de i trasgressori dove, e a chi si devino applicare. XXXV.
 Pas-

Passeggieri per cambiatura non possono andare avanti per la vettura se non si trattaranno ore 24. XIII.

Postieri tanto di Firenze, che d'altre Città dello Stato non possono mettere a cavallo Corrieri senza licenza del Soprantendente delle Poste, o suoi Ministri. XI.

in quali casi possino dar Cavalli ai Corrieri, o altre persone, ed a che siano tenuti -- ivi --

non possino dar Cavalli da sella, o da calesse per cambiatura ai Passeggieri se non a quelli, che capiteranno alla loro Posta per cambiatura. XII.

possino essi solamente dar Cavalli per mezza Posta, o cambiatura. XIV.

quelli che vanno per cambiatura devino mutar Cavalli Posta per Posta -- ivi --

non son tenuti mutar Cavalli in caso, che il Postiere dove si fermano non ne avesse -- ivi --

come devino in tal caso regolarli per lor discarico -- ivi --

se trapasseranno senza mutar Cavalli doveranno mutar la corsa ai Postieri trapassati -- ivi --

nell' istessa disposizione di cambiare Posta per Posta son compresi ancor quelli, che vengono, o partono di Firenze per cambiatura. XV.

in quali casi non siano tenuti pagare la Posta ai Postieri trapassati. XVI.

Postiere defraudato serva con giuramento, e altri amminicoli per provare la trasgressione. XIX.

Postieri dello Stato sieno tenuti portare i dispacci delle Staffette, o mandargli per proprj. Postiglioni. XX.

siano obbligati segnare nella lista del volo l' ora in cui ricevono, e spediscono i dispacci -- ivi --

devino stare a veder partire i dispacci, e quanto devino stare a partire, e sotto qual pena -- ivi --

siano tenuti per i loro Postiglioni, Garzoni, e Ministri -- ivi --

Postiglioni, e Vetturini come devino andar vestiti, e con quali segni. XXI.

quelli, che accompagnano i Corrieri devono condurli all' Ufizio della Posta, loro pena. IX.

in qual caso non siano tenuti condurre direttamente i Corrieri all' Ufizio della Posta, e loro obbligo -- ivi --

Procacci non possino danneggiare i viaggi degl' altri Procacci, loro pena. V.

che ciò s' intenda tanto de i trasporti di quì per fuori, quanto di fuori per quì -- ivi --

devino andare in persona a fare i viaggi. VI.

possino in caso di necessità mandar sostituti approvati dall' Ufizio della Posta -- ivi --

dependenti dall' Ufizio della Posta, compresi ancora quelli di Lucca, Perugia, ed Ancona son tenuti portare tutte le lettere all' Ufizio Generale della Posta. VII.

Tariffa da osservarsi deva tenerli affissa in luogo pubblico, e quale sia. XXIX. e XXX.

Vetturini, o Prestacavalli rispetto alle strade, che conducono da Firenze a Pisa, e Livorno, viceversa possino accomodare le lor bestie, e calessi senza mutare. XVII.

possino andando a Pisa per la vettura mutare una sol volta, e da Pisa a Livorno un' altra volta. XVIII.

non possino prestar bestie a qualsivoglia persona con guida a cavallo, se non siano più di tre persone. XXII.

non possono dar Cavalli per la posta, o mezza posta. XXIII.

non possono mettere a cavallo per la vettura ordinaria alcun Corriere, e sotto qual pena -- ivi --

di Livorno, e lor privilegio. XXIV.

Vetturini forestieri, che vengono in Firenze non possono far vetture nè per Firenze, nè per il Contado, e sotto quali pene. XXV.

T A R I F F E

Da osservarsi da tutti indistintamente per il pagamento alle Poste dello Stato del Gran-Ducato di Toscana, per le Cambiature, Corrieri, Staffette, Vetture, e Benandate ai Postiglioni, a tenore degli Ordini, Leggi, e Consuetudini, rinnovate di comandamento della Maestà Cesarea di FRANCESCO PRIMO per la grazia di Dio Imperadore de' Romani sempre Augusto, Re di Germania e di Gerusalemme, Duca di Lorena, e di Bar, Gran-Duca di Toscana ec. ec. come per benigno Rescritto fatto nel Consiglio delle Finanze il dì 14. Maggio 1746.



T A R I F F A I.

Per le Strade da Firenze a Pisa, e Livorno, Massa di Carrara, e Lucca per Pisa, e Traversa da San Romano a Poggibonfi.

C A M B I A T U R E.

UN Tiro di Sedia per Cambiatura posta per posta, che non abbia maggior carico di due Persone dentro, e Servitore dietro, o pure in vece del Servitore, due Bauli, o Valige, come appresso, cioè:

Strada da Firenze alla volta di Pisa, o di Livorno.

	MONETA.
Da Firenze alla Lastra posta reale, paoli dodici	Paoli 12.
Dalla Lastra a Pontormo posta, paoli otto	p. 8.
Da Pontormo a San Romano posta, paoli otto	p. 8.
<i>Quando occorresse di valersi della mezza posta della Scala, si dovrà pagare paoli cinque a Pontormo, e paoli cinque alla Scala.</i>	
Da San Romano alle Fornacette posta, paoli otto	p. 8.
Dalle Fornacette a Pisa posta, paoli otto	p. 8.
Dalle Fornacette a Livorno per Fosso chiaro poste due, paoli sedici .	p. 16.
Da Pisa a Livorno poste due, paoli sedici	p. 16.

Strada da Livorno, e da Pisa alla volta di Firenze.

Da Livorno a Pisa poste due, paoli sedici p. 16.

B

Da

Da Pisa alle Fornacette posta, paoli otto	p. 8.
Da Livorno alle Fornacette per Fosso chiaro poste due, paoli sedici	p. 16.
Dalle Fornacette a San Romano posta, paoli otto	p. 8.
Da San Romano a Pontormo posta, paoli otto	p. 8.
<i>Quando occorresse di valersi della mezza posta della Scala, si dovrà pagare paoli cinque a San Romano, e paoli cinque alla Scala.</i>	
Da Pontormo alla Lastra posta, paoli otto	p. 8.
Dalla Lastra a Firenze posta, paoli otto	p. 8.

Strade diverse.

Da Pisa a Lucca poste due, paoli sedici	p. 16.
Da Pisa alla Torretta posta, paoli otto	p. 8.
Dalla Torretta a Viareggio posta, paoli otto	p. 8.
<i>Nota, che da Viareggio a Pietra Santa vi è una Posta nello Stato Lucchese.</i>	
Da Pietra Santa a Massa posta, paoli otto	p. 8.

E da' detti Luoghi venendo in dietro il simile, ed all' istessa porzione di paoli otto per posta.

T R A V E R S A.

D A San Romano a Cammiano posta una e mezza, paoli dodici	p. 12.
Da Cammiano a Poggibonfi posta una e mezza, paoli dodici	p. 12.

Barocci, o Strafcini ec. per Cambiatura, posta per posta, e col peso che non ecceda libbre 800, come per le Sedie; Ed essendo maggior peso, debbano pagare di più a proporzione come sopra per le Sedie.

Cavalli a Sella che seguitino le Sedie, Barocci, o Strafcini, ec. per Cambiatura, posta per posta, paoli tre per Cavallo, e per ciascuna posta paoli tre	p. 3.
Dove si fa posta doppia, paoli sei	p. 6.
Dove si fa posta e mezza, paoli quattro e mezzo	p. 4. e mez.

Cavalli a Sella, che vadino soli per Cambiatura, posta per posta, per la ragione che ogni Postiere deve mandare a ripigliare il suo Cavallo all' altra posta, paoli quattro per ogni posta semplice	p. 4.
Dove si fa posta doppia, paoli otto	p. 8.
Dove si fa posta e mezza, paoli sei	p. 6.

B E N A N D A T E.

A Ciaschedun Postiglione o Verturino, che accompagni le Sedie, Barocci, o Strafcini ec. per Cambiatura posta per posta, a ragione di paoli due per posta, le poste semplici	p. 2.
Dove si fa posta doppia, paoli tre	p. 3.
Dove si fa posta e mezza, paoli due, e mezzo	p. 2. e mez.

COR-

C O R R I E R I .

Tutti i Corrieri a ragione di paoli dieci per posta anche per la po- **MONETA.**
 sta reale p. 10.
 Da Pisa a Livorno poste due, paoli venti p. 20.
 Da Livorno a Pisa poste due paoli venti p. 20.
 Da Pisa a Lucca poste due, paoli venti p. 20.
 Da San Romano a Cammiano posta una e mezza, paoli quindici . . p. 15.
 Da Cammiano a Poggibonfi posta una e mezza, paoli quindici . . p. 15.
 Dalle Fornacette a Livorno, o da Livorno alle Fornacette per
 Fosso chiaro, per ogni gita poste due, paoli venti p. 20.

Benandate ad ogni Postiglione, che accompagni i Corrieri, a ragione di paoli uno e mezzo per ogni posta semplice p. 1. e mez.
 Dove si fa posta doppia, paoli tre p. 3.
 Dove si fa posta e mezza, paoli due e un quarto p. 2. e un q.

Quando i Corrieri, per grazia espressa di S. M. Imperiale ottengono la Patente per poter fare le gite per le Traverse, dalle Fornacette a Livorno per il Fosso chiaro, ed il simile da Livorno alle Fornacette, e da San Romano a Poggibonfi per la Traversa, devono lasciare negli Ufizj delle Poste di Firenze, di Pisa, o Livorno dieci paoli per ciascuna posta che tralasciano, per distribuirsi a i Postieri che non godono delle Corse, cioè paoli 10. per quello di Pisa quando vanno per Fosso chiaro, e paoli 50. per quelli di Pontormo, della Lastra, di Firenze, di San Casciano, e di Tavarnelle, quando vanno per la Traversa.

S T A F F E T T E .

LE Staffette si devono pagare agli Ufizj delle Poste di Firenze, di Pisa, e di Livorno come appresso, e da' detti Ufizj devono essere soddisfatti i Postieri.
 All' Ufizio Generale di Firenze, a ragione di paoli cinque e cinque ottavi per posta.
 All' Ufizio di Pisa, a ragione di paoli sei per posta.
 All' Ufizio di Livorno, a ragione di paoli sei per posta.

P O S T A R E A L E .

Per tutti i Cavalli di Posta solamente nell'uscire da questa Città di Firenze per esser posta Reale, si deve pagare un terzo di più di quello, che si paga per una posta semplice.

V E T T U R E .

UN Caleffe a Vettura con due Persone dentro, e Servitore dietro, o in luogo del Servitore, Bauli, o Valige.
 Da Firenze a Pisa a dirittura poste cinque, paoli trentadue . . p. 32.
 Da Firenze a Livorno a dirittura, passando per Pisa poste sette, paoli quarantaquattro p. 44.

B 2

Da

Da Firenze a Livorno a dirittura, passando per Fosso chiaro poste sei, paoli trentotto	MONETA. p. 38.
Ed il simile venendo da detti luoghi a Firenze.	
Da Firenze fino a Ponte a Elfa, o alla Scala, o al Pidocchio, o alla Catena, quattro uniche Osterie destinate ad effetto di poter barattare le Vetture una sol volta nella metà della Strada di Pisa, andando o a Pisa, o a Livorno per Fosso chiaro, in virtù de' Motuproprij del dì 10. Agosto 1718. degli 8. Giugno 1723. e de' 21. Luglio 1727. da' quali vien permesso a' Cavalieri Fiorentini, di potere andare con le proprie Sedie per la Vettura, e barattare una sol volta come sopra, paoli sedici	p. 16.
Da ciascheduno de' detti quattro Luoghi indistintamente fino a Pisa, paoli sedici	p. 16.
Da detti quattro Luoghi indistintamente fino a Livorno per Fosso chiaro, paoli ventidue	p. 22.
Da Pisa a Lucca poste due, paoli dodici	p. 12.
Da Pisa a Pietrafanta poste tre, paoli diciotto	p. 18.
Da Pisa a Massa poste quattro, paoli ventiquattro	p. 24.
Da Pisa a Siena poste sette, paoli quarantaquattro	p. 44.
Da Livorno a Siena, passando per Pisa poste nove, paoli cinquanta	p. 56.
Da Livorno a Siena, passando per Fosso chiaro, poste otto, paoli cinquanta	p. 50.
Ed il simile da detti Luoghi, venendo indietro all'istessa proporzione.	

Barocci, o Strafcini ec. a Vettura fino al peso di lib. 800. al più, devono pagare all'istesso ragguaglio de' Caleffi, come sopra.

B E N A N D A T E.

A Ciaschedun Postiglione o Vetturino, che accompagni i Caleffi, Barocci, o Strafcini ec. a Vettura.	
Da Firenze a Pisa, paoli sei	p. 6.
Da Firenze a Livorno, paoli otto	p. 8.
Da Firenze a Livorno per Fosso chiaro, paoli sette	p. 7.
Da Firenze ad una delle quattro Osterie alla metà della Strada di Pisa, paoli tre	p. 3.
Da una delle dette quattro Osterie fino a Pisa, paoli tre	p. 3.
Da detti quattro Luoghi a Livorno passando per Pisa, paoli cinque	p. 5.
Da detti quattro Luoghi a Livorno passando per Fosso chiaro, paoli quattro e mezzo	p. 4. e mez.
Da Pisa a Lucca, paoli due	p. 2.
Da Pisa a Pietrafanta, paoli tre	p. 3.
Da Pisa a Siena, paoli sette e mezzo	p. 7. e mez.
Da Livorno a Siena passando per Pisa, paoli nove e mezzo	p. 9. e mez.
Da Livorno a Siena per Fosso chiaro, paoli otto e mezzo	p. 8. e mez.
Il simile da detti Luoghi venendo indietro all'istessa proporzione.	
Cavalli a Sella, che accompagnino, o seguitino i Caleffi di Vettura, Barocci, Strafcini ec. a ragione di paoli due e mezzo per posta, per ogni Cavallo, paoli due e mezzo	p. 2. e mez.

TA-

T A R I F F A II.

Per le strade da Firenze a Siena e Radicofani
verso Roma.

C A M B I A T U R E.

PER un Tiro di Sedia per Cambiatura posta per posta, che non abbia maggior carico di due persone dentro, con Tamburo, o Valigia, o in vece di questo un Servitore dietro cioè:

Strada di Firenze alla volta di Roma.

	MONETA
Da Firenze a San Casciano posta reale, paoli dodici	p. 12.
Da San Casciano alle Tavarnelle posta, paoli otto	p. 8.
Dalle Tavarnelle a Poggibonfi posta, paoli otto	p. 8.
Da Poggibonfi a Castiglioncello posta, paoli otto	p. 8.
Da Castiglioncello a Siena posta, paoli otto	p. 8.
Da Siena a Montarone posta, paoli otto	p. 8.
Da Montarone a Buonconvento posta, paoli otto	p. 8.
Da Buonconvento a Torrineri posta, paoli otto	p. 8.
Da Torrineri alla Scala posta, coll' obbligo al Postiere di dare il terzo Cavallo, paoli undici	p. 11.
Dalla Scala a Ricorfi posta, paoli otto	p. 8.
Da Ricorfi a Radicofani posta, coll' obbligo al Postiere di dare il terzo Cavallo, paoli undici	p. 11.

Strada venendo dalla volta di Roma a quella di Firenze.

Da Radicofani a Ricorfi posta, paoli otto	p. 8.
Da Ricorfi alla Scala posta, paoli otto	p. 8.
Dalla Scala a Torrineri posta, coll' obbligo al Postiere di dare il terzo Cavallo, paoli undici	p. 11.
Da Torrineri a Buonconvento posta, paoli otto	p. 8.
Da Buonconvento a Montarone posta, paoli otto	p. 8.
Da Montarone a Siena posta, paoli otto	p. 8.
Da Siena a Castiglioncello posta, paoli otto	p. 8.
Da Castiglioncello a Poggibonfi posta, paoli otto	p. 8.
Da Poggibonfi alle Tavarnelle posta, paoli otto	p. 8.
Dalle Tavarnelle a San Casciano posta, paoli otto	p. 8.
Da San Casciano a Firenze posta, paoli otto	p. 8.

Traversa da Poggibonfi a S. Romano.

Da Poggibonfi a Cammiano posta e mezza, paoli dodici	p. 12.
Da Cammiano a S. Romano posta e mezza, paoli dodici	p. 12.

B 3

Quan-

Quando il Carico fosse più del suddetto, in tal caso oltre alle suddette tasse, dovrà pagarsi paoli tre di vantaggio per ogni posta semplice, dove si fa posta e mezzo, paoli quattro, e mezzo di vantaggio, e dove si fa mezza posta, paoli uno e mezzo di vantaggio.

Cavalli a sella che accompagnino, e) seguitino le cambiature delle Sedie)		MONETA.
Cavalli a soma con il carico al più) di libbre quattrocento.)	per mezza posta, paoli uno e mez. p.	1. e mez.
Cavalli detti Pertichini, o Trapeli) per ajutare e far salire le Sedie) le Montagne.)	per posta, paoli tre p.	3.
	per posta e mezza, paoli quattro e mezzo p.	4. e mez.

Cavalli soli, e semplicemente per la Cambiatura posta per posta, per la ragione che ogni Postiere ha la spesa per mandare un Uomo a prendergli all'altra posta e ricondurgli.

Per ogni posta semplice, paoli quattro p.	4.
Dove si fa posta e mezza paoli sei p.	6.
Dove si fa mezza posta, paoli due p.	2.

Benandate ad ogni Postiglione, o Vetturino, che accompagni le Sedie di Cambiatura posta per posta.

Per ogni posta semplice, paoli due p.	2.
Dove si fa posta e mezza, paoli due e mezzo p.	2. e mez.
Dove si fa mezza posta, paoli uno e un quarto p.	1. e un q.

Benandate a' Postiglioni, o Vetturini di Trapeli, o Pertichini.

Per ogni posta semplice, paoli uno p.	1.
Dove si fa posta e mezza, paoli uno e un quarto p.	1. e un q.
Dove si fa mezza posta, tre quarti di paolo p.	tre q.

C O R R I E R I .

Tutti i Corrieri a ragione di paoli dieci per posta, anche per la posta reale, paoli dieci p. 10.

Da Poggibonfi a Cammiano posta e mezza, paoli quindici . . . p. 15.

Da Cammiano a San Romano posta e mezza, paoli quindici . . p. 15.

Dalla Scala a Ricorsi posta, paoli otto p. 8.

Da Ricorsi a Radicofani posta, paoli otto p. 8.

Da Radicofani a Ricorsi posta, paoli otto p. 8.

Da Ricorsi alla Scala posta, paoli otto p. 8.

Quando i Corrieri avranno ottenuta la Patente per grazia di Sua Maestà Imperiale per poter fare la gita da Poggibonfi a S. Romano, verso la strada di Pisa ec. e che avranno pagato nell'Ufizio della Posta di Siena paoli cinquanta per distribuirsi a cinque Postieri che restano trapassati, cioè, Tavarnelle, San Casciano, Firenze, Lastra a Signa, e Pontormo, riceveranno dall'Ufizio di Siena altra patente stampata, quale dovranno consegnare nell'Ufizio della Posta di Pisa al loro arrivo nel medesimo.

Be-

Benandate ad ogni Postiglione, o Vetturino che accompagni i Corrieri.

- Per ogni posta, paoli uno e mezzo p. 1. e mez.
- Dove si fa posta e mezza, paoli due e un quarto p. 2. e unq.
- Dove si fa mezza posta, paoli uno p. 1.

S T A F F E T T E.

LE Staffette si devono pagare agli Ufizj delle Poste a ragione di paoli cinque e cinque ottavi per posta, e da detti Ufizj devono essere soddisfatti i Postieri.

P O S T A R E A L E.

PER tutti i Cavalli di posta solamente nell'uscire da questa Città di Firenze per essere posta reale, si deve pagare un terzo di più di quello, che si paga per una posta semplice.

V E T T U R E.

- U**N Caleffe a vettura andante da Firenze a Siena con due persone dentro, Baule, o Valige, paoli trentadue p. 32.
- U**n Caleffe a vettura andante da Firenze a Roma con il carico come sopra.
 - Quando sia d' Estate, paoli cento ventisei p. 126.
 - Quando siano nevi, ghiacci, e Strade guaste, paoli cento trentasei . . . p. 136.
- U**n Cavallo a Sella, che seguiti la vettura d'un Caleffe da Firenze fino a Siena, paoli quindici p. 15.
- U**n Cavallo a sella, che seguiti un Caleffe a vettura da Firenze fino a Roma, paoli sessanta p. 60.

Benandate a' Postiglioni, o Vetturini che accompagnino ciascun Caleffe di Vettura, per ogni Postiglione o Vetturino.

- Da Firenze a Siena, paoli sei p. 6.
- Da Firenze a Roma, paoli quindici p. 15.

T A R I F F A III.

Per le Strade da Firenze alla volta di Bologna.

C A M B I A T U R E.

UN Tiro di Sedia per Cambiatura posta per posta, che non abbia maggior carico di due Persone dentro, con un Tamburo o Valigia, che non ecceda il peso di libbre cento.

Strada da Firenze alla volta di Bologna.

	MONETA.
Da Firenze all'Uccellatojo Posta reale, paoli dodici	p. 12.
Dall'Uccellatojo a S. Piero a Sieve posta, paoli otto	p. 8.
Da S. Piero a Sieve al Giogo posta, coll'obbligo al Postiere di dare il terzo Cavallo, paoli dodici	p. 12.
Dal Giogo a Firenzuola posta, paoli otto	p. 8.
Da Firenzuola alle Filigare posta, coll'obbligo al Postiere di dare il terzo Cavallo, paoli dodici	p. 12.
Dalle Filigare a Lojano posta, paoli otto	p. 8.

Strada dalla volta di Bologna verso quella di Firenze.

Dalle Filigare a Firenzuola posta, paoli otto	p. 8.
Da Firenzuola al Giogo posta, coll'obbligo al Postiere di dare il terzo Cavallo, paoli dodici	p. 12.
Dal Giogo a S. Piero a Sieve posta, paoli otto	p. 8.
Da S. Piero a Sieve all'Uccellatojo posta, coll'obbligo al Postiere di dare il terzo Cavallo, paoli dodici	p. 12.
Dall'Uccellatojo a Firenze posta, paoli otto	p. 8.
Quando il Carico fosse più del suddetto, in tal caso, oltre alle suddette tasse, dovrà pagarsi per ogni posta semplice paoli tre di vantaggio	p. 3.
Dove si fa posta e mezza, paoli quattro e mezzo di vantaggio	p. 4. e mez.
Dove si fa mezza posta, paoli uno e mezzo di vantaggio	p. 1. e mez.

Cavalli a Sella, che accompagnino, e seguitino le Cambiature delle Sedie) Per posta, paoli tre p. 3.
Cavalli a soma con carico di libbre quattrocento al più) Per ciascuna delle Poste da S. Piero a Sieve al Giogo, da Firenzuola alle Filigare, da Firenzuola al Giogo, e da S. Pier' a Sieve all'Uccellatojo si deve pagare per ciascun Cavallo, stante la qualità della strada paoli quattro e mezzo p. 4. e mez.
Cavalli detti Pertichini, o Trapeli per ajutare a far salire le Sedie alle Montagne)

Ca-

Cavalli soli, e semplicemente per la Cambiatura posta per posta, per la ragione che ogni Postiere ha la spesa per mandare un Uomo a prenderli all'altra posta, e ricondurli.

MONETA.

Per ogni Posta semplice, paoli quattro	p.	4.
Per ciascuna delle poste, cioè:)	
Da S. Piero a Sieve al Giogo)	Si deve pagare per ciascun Cavallo,
Da Firenzuola alle Filigare)	stante la qualità delle strade, pao-
Da Firenzuola al Giogo)	li quattro e mezzo
Da S. Piero a Sieve all'Uccellatojo)	

4. e mez.

Benandate ad ogni Postiglione, o Vetturino che accompagni le Sedie di Cambiatura posta per posta.

Per ogni posta semplice, paoli due p. 2.

Benandate a' Postiglioni, o Vetturini de' Trapeli o Pertichini.

Per ogni posta semplice, paoli uno p. 1.

C O R R I E R I.

Tutti i Corrieri a ragione di paoli dieci per posta, anche per la Posta reale p. 10.

Benandate ad ogni Postiglione, o Vetturino che accompagni i Corrieri.

Per ogni posta, paoli uno e mezzo p. 1. e mez.

S T A F F E T T E.

Le Staffette si devono pagare agli Ufizj delle Poste a ragione di paoli cinque, e cinque ottavi per posta, e da detti Ufizj devono essere soddisfatti i Postieri.

P O S T A R E A L E.

Per tutti i Cavalli di posta solamente nell'uscire da questa Città di Firenze, per esser Posta reale, si deve pagare un terzo di più di quello, che si paga per una posta semplice.

V E T T U R E.

Un Caleffe a Vettura andante da Firenze a Bologna con due Persone dentro, e carico dietro, fino a libbre cinquanta, paoli ottantaquattro p. 84.

Un Cavallo a Sella che seguiti la vettura di un Caleffe da Firenze fino a Bologna, paoli ventiquattro p. 24.

Benandate a' Postiglioni, o Vetturini, che accompagnino ciaschedun Caleffe di vettura, per ogni Vetturino da Firenze a Bologna, paoli dieci . p. 10.

TA-

T A R I F F A I V.

Per la Strada da Firenze ad Arezzo, e fino
a Cortona.

C A M B I A T U R E.

UN Tiro di Sedia per Cambiatura Posta per Posta, che non abbia maggior carico di due Persone dentro, e Servitor dietro, o pure in vece del Servitore due Bauli o Valige.

Strada da Firenze alla volta d' Arezzo.

MONETA.

Da Firenze al Pian della Fonte due poste, con la Posta reale, paoli venti	p. 20.
Dal Pian della Fonte a Levane poste due, paoli fedici	p. 16.
Da Levane ad Arezzo poste due, paoli fedici	p. 16.
Da Arezzo a Camoscia poste due, paoli fedici	p. 16.
Da Camoscia alla Torricella poste due, paoli fedici	p. 16.

Per la parte d' Arezzo alla volta di Firenze.

Da Camoscia ad Arezzo poste due, paoli fedici	p. 16.
Da Arezzo a Levane poste due, paoli fedici	p. 16.
Da Levane al Pian della Fonte poste due, paoli fedici	p. 16.
Dal Pian della Fonte a Firenze poste due, paoli fedici	p. 16.

E quando il carico fosse più del suddetto, in tal caso dovrà pagarsi paoli tre di vantaggio per posta, ed in tutto a ragione di paoli undici per posta.

Barocci, o Strafcini ec. per Cambiatura col peso, che non ecceda libbre 800, come per le Sedie; ed essendo maggior peso, debbano pagare di più a proporzione, come sopra.

Cavalli da Sella, che seguitino, o che accompagnino le Cambiature delle Sedie, o Barocci, a ragione di paoli tre per Cavallo per ogni posta.

C O R R I E R I.

IL Corriere a ragione di paoli dieci per posta, cioè:

Da Firenze al Pian della Fonte poste due, paoli venti	p. 20.
Dal Pian della Fonte a Levane poste due, paoli venti	p. 20.
Da Levane ad Arezzo poste due, paoli venti	p. 20.

Da

Da Arezzo a Camoscia poste due, paoli venti	p. 20.
Da Camoscia alla Torricella poste due, paoli venti	p. 20.
Dalla Torricella a Perugia poste due, paoli venti	p. 20.
Da Camoscia ad Arezzo poste due, paoli venti	p. 20.
Da Arezzo a Levane poste due, paoli venti	p. 20.
Da Levane al Pian della Fonte poste due, paoli venti	p. 20.
Dal Pian della Fonte a Firenze poste due, paoli venti	p. 20.

Benandate a i Postiglioni de' Corrieri, a ragione di paoli uno e mezzo per posta, simile a quelle de' Postiglioni per le Cambiature in Sedia come sopra.

S T A F F E T T E.

LE Staffette si devono pagare agli Ufizj delle Poste a ragione di paoli cinque e cinque ottavi per posta.

P O S T A R E A L E.

PER tutti i Cavalli di posta, solamente nell'uscire da questa Città di Firenze, per essere Posta reale si deve pagare un terzo di più di quello, che si paga per una posta semplice.

Benandate a' Postiglioni che accompagnano le Cambiature delle Sedie, Barocci, Strascini ec. a ragione di paoli uno e mezzo per posta.

V E T T U R E.

UN Caleffe a Vettura con due Persone dentro, e Servitore dietro, o in vece del Servitore Tamburi o Valige, a ragione di paoli sei per posta, cioè:

Da Firenze ad Arezzo poste sei, paoli trentasei	p. 36.
Da Firenze a Camoscia poste otto, paoli quarantotto	p. 48.
Da Firenze alla Torricella poste dieci, paoli sessanta	p. 60.
Da Firenze a Perugia poste dodici, paoli settantadue	p. 72.
Da Camoscia ad Arezzo poste due, paoli dodici	p. 12.
Da Arezzo a Firenze poste sei, paoli trentasei	p. 36.

Cavalli a sella che accompagnano, e seguitano i Caleffi, o Barocci, e Strascini a vettura, a ragione di paoli tre per posta, simile appunto, come quelli che seguitano, ed accompagnano le Cambiature.

Cavalli a sella soli, e semplicemente a vettura, a ragione di paoli quattro per posta per ogni Cavallo, per ragione della spesa a i Postieri per mandare un Uomo a prenderli, e ricondurli, cioè:

Da Firenze al Pian della Fonte poste due, paoli otto	p. 8.
Dal Pian della Fonte a Levane poste due, paoli otto	p. 8.
Da Levane ad Arezzo poste due, paoli otto	p. 8.

Da

Da Arezzo a Camoscia poste due, paoli otto p.	8.
Da Camoscia alla Torricella poste due, paoli otto p.	8.
Da Camoscia ad Arezzo poste due, paoli otto p.	8.
Da Arezzo a Levane poste due, paoli otto p.	8.
Da Levane al pian della Fonte poste due, paoli otto p.	8.
Dal Pian della Fonte a Firenze poste due, paoli otto p.	8.

Barocci, o Strafcini ec. a vettura fino al peso di libbre 800. al più, al raggaglio delle vetture di Caleffi, come sopra.

B E N A N D A T E.

A' Postiglioni, e Vetturini, che accompagnano i Caleffi, Barocci, o Strafcini a vettura, a ragione di paoli uno e un ottavo per posta, cioè:

Da Firenze al Pian della Fonte poste due, paoli due e un quarto . . p.	2. e un q.
Dal Pian della Fonte a Levane poste due, paoli due e un quarto p.	2. e un q.
Da Levane ad Arezzo poste due, paoli due e un quarto p.	2. e un q.
Da Arezzo a Camoscia poste due, paoli due e un quarto . . . p.	2. e un q.
Da Camoscia alla Torricella poste due, paoli due e un quarto . . p.	2. e un q.
Da Camoscia ad Arezzo poste due, paoli due e un quarto . . . p.	2. e un q.
Da Arezzo a Levane poste due, paoli due e un quarto p.	2. e un q.
Da Levane al pian della Fonte poste due, paoli due e un quarto . p.	2. e un q.
Dal Pian della Fonte a Firenze poste due, paoli due e un quarto . p.	2. e un q.

TA

T A R I F F A V.

Per le Strade da Firenze a Pistoja,
e fino a Lucca.

C A M B I A T U R E.

UN Tiro di Sedia per Cambiatura Posta per Posta, che non abbia maggior carico di due Persone dentro, e Servitor dietro, o pure in luogo del Servitor, Bauli o Valige.

Strada da Firenze alla volta di Pistoja.

	MONETA.
Da Firenze a Prato con la Posta reale, posta e mezza, paoli sedici . Paoli	16.
Da Prato a Pistoja posta e mezza, paoli dodici p.	12.
Da Firenze a Pistoja per la strada del Poggio a Cajano con la Posta reale, poste tre, paoli ventotto p.	28.
Da Pistoja a Lucca poste tre, paoli ventiquattro p.	24.
E da detti Luoghi venendo verso Firenze il simile, ed all' istessa proporzione di paoli otto per posta.	

Quando il carico fosse più del suddetto, in tal caso oltre alle suddette tasse dovrà pagarsi:

Per ogni posta semplice paoli tre di vantaggio p.	3.
Dove si fa posta e mezza, paoli quattro e mezzo di vantaggio p.	4. e mez.
E dove si fa mezza posta, paoli uno e mezzo di vantaggio p.	1. e mez.

Barocci, o Strafcini ec. per Cambiatura posta per posta col peso, che non ecceda libbre 800, come per le Sedie; ed essendo maggior peso, debbano pagare di più a proporzione, come sopra per le Sedie.

Cavalli a Sella, che seguitino le Sedie, Barocci, o Strafcini ec. per Cambiatura posta per posta, paoli tre per Cavallo, e per ciascuna posta paoli tre p.	3.
Dove si fa posta doppia paoli sei p.	6.
Dove si fa posta e mezza, paoli quattro e mezzo p.	4. e mez.

Cavalli a Sella che vadino soli per Cambiatura posta per posta, per la ragione che ogni Postiere deve mandare a ripigliare il suo Cavallo all' altra posta, a ragione di paoli quattro per posta per ogni Cavallo.

Benandate a ciaschedun Postiglione, o Vetturino che accompagni le Sedie, Barocci, o Strafcini ec. per Cambiatura posta per posta, a ragione di paoli uno e mezzo per posta.

Volendo i Passeggieri per la maggior comodità, e sollecitudine del loro viaggio mandare avanti i Cavalli da Firenze al Poggio a Cajano, e

da Pistoja al detto luogo, e da Pistoja al Borgo a Buggiano, o altro luogo all'incirca per barattare, essendo in detti luoghi la metà delle strade da Firenze a Pistoja, e da Pistoja a Lucca, per non esservi Cavalli da barattare in detti due luoghi, è necessario pagare a i Postieri, che mandano i Cavalli, il rinfresco o la nottata secondo il tempo che si avvanzeranno i Cavalli.

Per ogni pajo di Cavalli, e Vetturino.

Rinfresco, paoli tre, e un quarto p.	3. e un q.
Nottata, paoli sei e mezzo p.	6. e mez.

MONETA .

Per ogni Cavallo a sella.

Rinfresco, paoli uno e mezzo p.	1. e mez.
Nottata, paoli tre p.	3.

C O R R I E R I .

Tutti i Corrieri a ragione di paoli dieci per posta, anche per la Posta reale.

Da Firenze a Pistoja per la Strada di Prato poste tre, paoli trenta . . p. 30.

Da Firenze a Pistoja per la Strada del Poggio a Cajano poste tre, paoli trenta p. 30.

Da Pistoja a Lucca poste tre, paoli trenta p. 30.

E da detti Luoghi venendo verso Firenze, l'istesso.

Benandate a ciaschedun Postiglione, o Vetturino che accompagni i Corrieri, a ragione di paoli uno e mezzo per posta, e come a quegli che accompagnano le Sedie per Cambiatura, come sopra poste una . . p. 1. e mez.

S T A F F E T T E .

LE Staffette si devono pagare agli Ufizj delle Poste a ragione di paoli cinque, e cinque ottavi per posta, con più le spese che appreso, e da detti Ufizj devono esser soddisfatti i Postieri.

Da Firenze a Pistoja per la Strada di Prato poste tre, paoli sedici e sette ottavi p. 16. e $\frac{7}{8}$

Da Firenze a Pistoja per la Strada del Poggio a Cajano, compresa la spesa di paoli nove per l'Uomo e Cavallo che deve tornare, poste tre, paoli venticinque e sette ottavi p. 25. e $\frac{7}{8}$

Da Pistoja a Lucca, compresa detta spesa poste tre, paoli venticinque e sette ottavi p. 25. e $\frac{7}{8}$

E da detti Luoghi venendo verso Firenze, l'istesso.

P O S T A R E A L E .

Per tutti i Cavalli di posta solamente nell'uscire da questa Città di Firenze, per esser Posta reale, si deve pagare un terzo di più di quello, che si paga per una posta semplice.

VET.

V E T T U R E .

I

UN Caleffe a vettura con due Perfone dentro, e Servitor dietro, o in luogo del Servitore, Bauli, o Valige.

MONETA.

- Da Firenze a Pistoja tanto per la Strada di Prato, quanto per la Strada del Poggio a Cajano poste tre, paoli diciotto p. 18.
- Da Pistoja a Lucca poste tre, paoli diciotto p. 18.
- E da detti Luoghi venendo verso Firenze, l'istesso.

Barocci, o Strafcini ec. a vettura col carico, e peso fino a libbre 800. al più, come per le Vetture de' Caleffi, come sopra.

Cavalli a Sella che accompagnino, e seguitino i Caleffi, Barocci, o Strafcini ec. a Vettura, a ragione di paoli due e mezzo per posta, cioè:

- Da Firenze a Pistoja tanto per la Strada di Prato, che per la Strada del Poggio a Cajano poste tre, paoli sette e mezzo p. 7. e mez.
- Da Pistoja a Lucca poste tre, paoli sette e mezzo p. 7. e mez.
- E da detti Luoghi venendo verso Firenze, l'istesso.

Benandate a ciaschedun Postiglione, o Vetturino che accompagni i Cavalli, Barocci, o Strafcini ec. a vettura, a ragione d'un paolo per posta, cioè:

- Da Firenze a Pistoja tanto per la Strada di Prato, quanto per la Strada del Poggio a Cajano poste tre, paoli tre p. 3.
- Da Pistoja a Lucca poste tre, paoli tre p. 3.
- E da detti Luoghi venendo verso Firenze, l'istesso.

IN.

28

I N D I C E

DELLE TARIFFE.



T A R I F F A I.

Per le Strade da Firenze a Pisa, e Livorno, Massa di Carrara,
e Lucca per Pisa, e Traversa di San Romano a Poggibonfi. n. 13.

T A R I F F A II.

Per le Strade da Firenze a Siena, e Radicofani verso Roma. n. 17.

T A R I F F A III.

Per le Strade da Firenze alla volta di Bologna. n. 20.

T A R I F F A IV.

Per la Strada da Firenze ad Arezzo, e fino a Cortona. n. 22.

T A R I F F A V.

Per le Strade da Firenze a Pistoja, e fino a Lucca. n. 25.